

REGOLAMENTO (CEE) N. 4134/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni alle quali devono rispondere i certificati alla cui presentazione è subordinata l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune e che il regolamento (CEE) n. 1063/69 della Commissione ⁽⁷⁾, ha stabilito la lista degli organismi emittenti prevista dal regolamento (CEE) n. 1062/69;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire i regolamenti (CEE) n. 1062/69 e (CEE) n. 1063/69 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il dazio autonomo previsto per le preparazioni dette «fondute», della sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 comporta un massimo di riscossione di 35 ECU per 100 kg peso netto; che dalla nota complementare del capitolo 21 di detta nomenclatura risulta che l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella citata sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato nelle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie adottate in materia;

considerando che la sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata comprende merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁸⁾; che in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma di detto regolamento qualora l'applicazione di un massimo di riscossione sia subordinato alla realizzazione di condizioni particolari, queste ultime devono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2658/87; che è quindi necessario definire secondo tale procedura le condizioni che devono essere soddisfatte dal certificato alla cui presentazione è subordinata l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere opportune disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio e di garantirsi contro le falsificazioni; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata delle preparazioni dette «fondute» è subordinata alla presentazione di un certificato rispondente alle esigenze definite dal presente regolamento.

⁽⁸⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 34.